



COMUNE DI COLOGNE

Provincia di Brescia

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.23 in data 25 luglio 2023

Il presente Regolamento è entrato in vigore in data 06 ottobre 2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Concilio Leonilde

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Autonomia organizzativa e funzionale
- Articolo 3 - Interpretazione
- Articolo 4 - Sede consiliare
- Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Articolo 6 - Presidenza delle sedute consiliari
- Articolo 7 - Funzioni del Sindaco
- Articolo 8 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari
- Articolo 9 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale
- Articolo 10 - Ordine dei lavori
- Articolo 11 - Compiti del Sindaco
- Articolo 12 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari
- Articolo 13 - Capigruppo consiliari
- Articolo 14 - Commissioni consiliari
- Articolo 15 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti
- Articolo 16 - Attribuzioni delle Commissioni speciali
- Articolo 17 - Attribuzioni delle Commissioni di indagine, controllo e garanzia

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 18 - Sedute pubbliche e aperte
- Articolo 19 - Sedute segrete
- Articolo 20 - Convocazione del Consiglio comunale
- Articolo 21 - Avviso di convocazione - termini di consegna
- Articolo 22 - Annullamento della seduta
- Articolo 23 - Numero legale. Prima e seconda convocazione
- Articolo 24 - Ordine del giorno
- Articolo 25 - Deposito delle proposte per la consultazione
- Articolo 26 - Validità delle deliberazioni
- Articolo 27 - Verifica del numero legale. Scrutatori
- Articolo 28 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
- Articolo 29 - Disciplina delle sedute e obbligo di astensione
- Articolo 30 - Ordine delle sedute. Sanzioni
- Articolo 31 - Comportamento del pubblico
- Articolo 32 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Articolo 33 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Articolo 34 - Durata degli interventi
- Articolo 35 - Fatto personale
- Articolo 36 - Mozione d'ordine
- Articolo 37 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Articolo 38 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Articolo 39 - Presentazione di emendamenti

Articolo 40 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

Articolo 41 - Richiesta di votazione per parti separate

Articolo 42 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

Articolo 43 - Chiusura della discussione

Articolo 44 - Dichiarazione di voto e votazione

Articolo 45 - Modalità di votazione

Articolo 46 - Votazione per alzata di mano

Articolo 47 - Votazione per appello nominale

Articolo 48 - Votazione a scrutinio segreto

Articolo 49 - Validità delle deliberazioni

Articolo 50 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI

Articolo 51 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

Articolo 52 - Interrogazioni

Articolo 53 - Svolgimento delle interrogazioni

Articolo 54 - Mozioni

Articolo 55 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

Articolo 56 - Votazione delle mozioni

Articolo 57 - Svolgimento congiunto di mozioni e interrogazioni

Articolo 58 - Ordini del giorno

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 59 - Diritto di iniziativa

Articolo 60 - Diritto di accesso

Articolo 61 - Diritto di informazione

CAPO VI DISPOSIZIONI

FINALI

Articolo 62 - Rinvio

Articolo 63 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 - Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. L'ufficio Segreteria ne assicura la sua attuazione.

Articolo 3 - Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sentito il Consigliere anziano, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del Segretario comunale.

2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno n. 4 (quattro) Consiglieri comunali. Sulla decisione del Sindaco può parlare, oltre ad uno dei richiedenti, un Consigliere a favore e uno contro, per non oltre 5 (cinque) minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.

2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione.

3. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo.

4 La stampa e il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.

5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasioni delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al Gonfalone del comune.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

CAPO II
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE,
GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI
CONSILIARI

Articolo 6 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del Consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Vicesindaco, se è Consigliere comunale, altrimenti dal Consigliere anziano.
3. Il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il Consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Articolo 7 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Sindaco, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio audiovisivi;
 - b) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni e interrogazioni;
 - d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso.

Articolo 8 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale e delle commissioniconsiliari

1. Il Sindaco predispone il calendario delle sedute del Consiglio.
2. Il Sindaco promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune.

Articolo 9 – Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Il Sindaco organizza l'attività del Consiglio Comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma dei lavori, nell'ambito del quale viene stabilito il numero di sedute da riservare alla discussione:
 - a) dei problemi di interesse generale;
 - b) dei provvedimenti deliberativi;
 - c) degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
2. Il Sindaco può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
3. Il termine massimo per la trattazione degli argomenti in discussione all'ordine del giorno

viene stabilito nelle ore 24.00.

Articolo 10 - Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune comprensivo dell'avviso di convocazione; contestualmente alla pubblicazione, l'ordine del giorno viene trasmesso ai Consiglieri comunali, agli Assessori e al Revisore dei Conti.

Articolo 11 - Compiti del Sindaco

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, il Sindaco:

- a) organizza l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
- b) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

Articolo 12 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neoeletto, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni Consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il Consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.

Articolo 13 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio Capogruppo. In mancanza di tale nomina è Capogruppo il più anziano di età.
2. La nomina del Capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 14 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento le Commissioni consiliari come di seguito definite:

- permanenti;
- speciali;

- di indagine, di controllo e di garanzia.

Articolo 15 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Spetta alle Commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al Consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. La Giunta comunale può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio stesso di deferirne l'esame alle Commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio nelle more della espressione del parere da parte della Commissione competente.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le Commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'Assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.

Articolo 16 - Attribuzioni delle Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessario l'acquisizione di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 17 - Attribuzioni delle Commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, e su proposta di almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati al Comune, con esclusione dal computo del Sindaco, Commissioni temporanee attribuendo alle stesse specifici compiti di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
3. L'oggetto e la durata delle Commissioni sono stabilite con la deliberazione di istituzione.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 - Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Sindaco.
3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di Consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
5. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
6. La seduta aperta è convocata dal Sindaco nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

Articolo 19 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno quattro (4) Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il solo Segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso telematicamente ed esclusivamente all'indirizzo di PEC di Posta Elettronica Certificata posseduto dai Consiglieri comunali come dagli stessi indicato, ovvero assegnato dall'amministrazione entro cinque (5) dall'insediamento.
3. a consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. Ciascun Consigliere deve provvedere periodicamente a liberare lo spazio della casella di Posta elettronica certificata (privata o assegnata dall'Amministrazione) al fine di consentire l'invio degli avvisi di convocazione. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal Messo comunale al domicilio eletto nel Comune dal Consigliere Comunale entro dieci giorni dall'insediamento secondo le modalità di seguito indicate.
5. Il Settore Amministrativo provvede ad archiviare le ricevute di avvenuta consegna della PEC o le relate di notifica del Messo comunale nel giorno e nell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La relata di notifica del Messo può avere forma di elenco-ricevuta comprendente i nominativi

di più destinatari, sul quale vengono apposte le firma dei riceventi e del Messo comunale. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.

6. Fino a quando non è stato comunicato o assegnato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Sindaco provvede a far notificare tramite Messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico dell'Assessore o del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 21 - Avviso di convocazione - termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sedute deve essere consegnato ai destinatari almeno cinque (5) giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta. Per "termine libero" si intende un termine che viene calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale: vanno invece tenuti in considerazione i giorni festivi.

2. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro (24) ore prima di quella stabilita per la seduta.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute altri argomenti, occorre darne avviso scritto, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e seguendo le stesse modalità e gli stessi termini di cui in precedenza per la consegna.

4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

Articolo 22 - Annullamento della seduta

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto on avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 20 "Convocazione del Consiglio comunale", almeno 6 (sei) ore prima della seduta.

Articolo 23 - Numero legale - prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà del numero dei suoi componenti, senza computare il Sindaco.

2. I Consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanino dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro il termine di un'ora (1) da quella stabilita nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 20, è raggiunto con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri, senza computare il Sindaco.

4. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, Statuto o presente Regolamento, maggioranze speciali.

5. Gli avvisi per le sedute di seconda convocazione sono consegnati con le modalità ed i termini di cui all'articolo 20.

Articolo 24 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno in modo tale da consentire ai Consiglieri

di individuarne con certezza l'oggetto.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza, seguono le mozioni e le interrogazioni dei Consiglieri.

6. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

Articolo 25 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, contestualmente alla loro iscrizione, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali con deposito digitale degli stessi con mezzo idoneo indicato nell'avviso di convocazione e con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità.

2. All'inizio della seduta, una copia cartacea delle proposte e dei documenti deve essere depositata nella sala dell'adunanza.

Articolo 26 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio se non ottiene la maggioranza semplice dei votanti (un numero di voti superiore alla metà del numero totale di votanti).

2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca, nel caso si voti per schede segrete.

3. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 27 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario comunale.

2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.

3. Ciascun Consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.

4. Costatata la mancanza del numero legale, il Sindaco può sospendere la seduta per un massimo di trenta (30) minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.

5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco designa due (2) Consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 28 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da un suo sostituto. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.

3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
5. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare, cioè, il nome dei membri del Consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
6. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
7. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale.
8. Per la compilazione del verbale il Segretario comunale si avvale della registrazione degli interventi e può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione comunale.
9. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
10. Il verbale della seduta è approvato nella seduta immediatamente successiva alla pubblicazione; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i Consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Il processo verbale si approva con votazione che avrà luogo per alzata di mano.
11. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Articolo 29 - Disciplina delle sedute e obbligo di astensione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I Consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Sindaco può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai Consiglieri di iscriversi.
3. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Sindaco può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Sindaco può togliergli la parola.
5. I Consiglieri obbligati all'astensione della discussione e votazione di un determinato argomento, lo dichiarano prima che abbia inizio la discussione e osservano la più assoluta neutralità.
6. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi diretti propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado civile (vedi tabelle). Essi, di norma, non possono partecipare alle Commissioni consiliari per trattare, discutere e deliberare argomenti in cui vi hanno interesse.

GRADO	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	-i genitori ed il figlio	-----
2°	- l'avo o l'ava ed il nipote	- i fratelli e le sorelle
3°	- il bisavolo o la bisavola ed il pronipote	- lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	- il trisavolo o la trisavola ed il trisnipote	- il prozio (fratello dell'avo) o la prozia ed il pronipote da fratello o sorella; i cugini, cioè figli di fratello o sorella

GRADO	AFFINITÀ
1°	- i suoceri con i genitori e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	- i cognati
3°	- la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote ed il marito della nipote
4°	- la moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino

7. La discussione e la votazione degli strumenti urbanistici, in presenza anche di un solo Consigliere tenuto all'astensione, avviene per parti separate e termina con una discussione e una votazione complessiva, alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri.

Articolo 30 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o viedì fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del Consigliere.

Articolo 31 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri.
2. Il Sindaco può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Sindaco può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Sindaco può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Sindaco e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 32 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 33 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.

2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.

3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti (un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto).

Articolo 34 - Durata degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i cinque minuti (5).

2. I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Sindaco.

3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Sindaco invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.

4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.

5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di tre minuti (3).

Articolo 35 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.

3. Il Sindaco, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.

4. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 36 – Mozione d'ordine

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.

2. Il Sindaco decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 37 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.

2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre due minuti (2) ciascuno.

3. Il Sindaco, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad

un oratore per ciascun gruppo consiliare.

4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 38 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.

2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.

3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 39 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.

2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.

3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro Consigliere può farlo proprio.

4. Il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco o dei Consiglieri, esprime il proprio parere di legittimità sugli emendamenti. Il provvedimento in trattazione è rinviato se l'emendamento richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria e ciò non sia possibile nel corso della seduta.

5. Il Sindaco dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Articolo 40 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al Consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.

2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Sindaco.

3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai Consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del Sindaco o del proponente.

4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri dei responsabili dei servizi; in questo caso la votazione è rimandata ad una successiva seduta.

Articolo 41 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.

2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni Consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.

3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 42 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Sindaco, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Sindaco concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 43; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 44.

Articolo 43 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Sindaco, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun Consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno quattro (4) Consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

Articolo 44 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un Consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a 3 minuti (3).
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a 3 minuti (3).
3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a 3 minuti (3).
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 45 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese (per alzata di mano, per appello nominale) o a scrutinio segreto (a mezzo di scheda).
2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 46 - Votazione per alzata di mano

1. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato, previa controprova se la ritenga opportuna.

Articolo 47 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, nell'ordine di iscrizione del

registro del Consiglio comunale.

2. La votazione si effettua quando è richiesta dal Sindaco; tale richiesta deve esser formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Articolo 48 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.

2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.

3. La votazione si svolge nel seguente modo:

a) le schede sono predispose dall'Ufficio Segreteria, in bianco, uguali di colore e formato;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.

4. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.

5. Il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso la presidenza.

6. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.

7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, perché ne sia presa nota nel verbale.

8. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale

Articolo 49 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede "*quorum*" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata *quando* abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa è solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.

6. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 50 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Sindaco ne proclama il risultato.

2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgano sui contrari.

3. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Sindaco può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei votanti.

5. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, MOZIONI

Articolo 51 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Sindaco può in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 52 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco, per conoscere:
 - la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento;
 - le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interrogante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.
2. L'integrazione è presentata per iscritto al Sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. Il Consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di tre minuti (3), mentre la relativa risposta non deve superare i cinque minuti (5).
4. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di tre minuti (3).

Articolo 53 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno per il loro svolgimento davanti al Consiglio. Al termine di ogni seduta, dopo le deliberazioni, è possibile lo svolgimento di interrogazioni.
2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno può replicare, per non più di tre minuti (3), per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interrogazione davanti al Consiglio. Segue la risposta del Sindaco e/o degli Assessori. L'interrogante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti (5); la replica non può superare il tempo di tre minuti (3).
4. Le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interrogazioni; dopo le risposte del Sindaco e/o degli Assessori possono replicare gli interroganti per un tempo non superiore ai tre minuti (3).
5. Qualora gli interroganti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro cinque giorni (5) dalla seduta consiliare.

Articolo 54 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 55 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno dieci giorni (10) prima di quello fissato per la seduta del Consiglio.
2. Se la mozione è presentata da un quinto (1/5) dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
3. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interrogazioni.

Articolo 56 - Votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia, i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 57 - Svolgimento congiunto di mozioni e interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 58 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni (10) prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.
3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un Oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti (3).
5. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
6. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Sindaco.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 59 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun Consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Sindaco che ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
5. Il Sindaco può trasmettere la proposta alla Commissione competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
6. Ove la Commissione faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile. I pareri sono resi entro il termine massimo di cinque giorni (5). Decorso inutilmente tale termine la proposta, prosegue il proprio iter per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e i pareri sono resi dai Responsabili dei servizi e dal Segretario comunale in sede di discussione della proposta.

Articolo 60 - Diritto di accesso

1. Ciascun Consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente all'Assessore competente, al Segretario comunale o ai Responsabili dei servizi e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infra-procedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei 10 giorni (dieci) successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro trenta giorni (trenta) i tempi in cui gli atti sono a disposizione del richiedente.
4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Il Consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 61 - Diritto di informazione

1. Ciascun Consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al Sindaco o all'Assessore competente.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal Responsabile di servizio.
3. Gli Amministratori e i Responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro trenta giorni (30) dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 63 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.